



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Dichiarazione d'intento con acconto nel 2020 e saldo nel 2021
- La procedura per integrare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Perdite di esercizio, cause di scioglimento e finanziamento soci – le modifiche al Codice Civile – prima parte
- La Circolare 30/E sul Superbonus – seconda parte
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di GENNAIO – prima parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



9

Il Giudice ha sentenziato



13

.....	13
In breve.....	15
Dichiarazione d'intento con acconto nel 2020 e saldo nel 2021.....	15
La procedura per integrare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....	17
L'Approfondimento – 1.....	19
La Perdite di esercizio, cause di scioglimento e finanziamento soci – le modifiche al Codice Civile – prima parte.....	19
L'Approfondimento – 2.....	27
La Circolare 30/E sul Superbonus – seconda parte.....	27
L'Approfondimento – 3.....	40
Gli interPELLI dell'Agenzia delle Entrate del mese di GENNAIO – prima parte.....	40
L'angolo Informatico.....	47
Controlli tra i dati fatture e i corrispettivi presenti nel portale F&E e quelli presenti in contabilità.....	47

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Sistema PagoPa anche nei processi amministrativi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.02.2021</p>	<p>Il D.M. Economia 7.12.2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 14 del 19.01.2021 prevede che con il sistema PagoPa si potrà versare il contributo unificato anche per i ricorsi amministrativi. Il sistema è già stato adottato nei processi civili, penali e tributari.</p>
<p>Responsabilità dell'albergo per l'imposta di soggiorno</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.02.2021</p>	<p>Il Dipartimento delle Politiche fiscali durante Telefisco 2021 ha precisato che i gestori delle strutture ricettive si considerano agenti contabili (responsabili) dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti del turista. Devono versare il tributo anche se non sia stato addebitato al turista e nel caso di omesso versamento del tributo il Comune può sanzionare anche il solo gestore.</p>
<p>Tari e aree industriali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.02.2021</p>	<p>Il Mef nel corso dell'edizione di Telefisco 2021 ha affermato che le imprese industriali devono continuare a pagare la Tari sulle aree diverse da quelle di lavorazione anche dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs 116/2020.</p>
<p>Bonus locazioni</p>	<p>ITALIA OGGI 02.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti durante il videoforum in tema di applicabilità delle sanzioni per i beneficiari prima dell'autorizzazione dell'Unione Europea delle disposizioni contenute nel D.L. 104/2020 per il bonus locazioni che sono applicabili anche per le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 34/2020. Ha chiarito nello specifico che sebbene l'efficacia di tali disposizioni fosse a partire dal 17.07.2020 giorno di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio l'effettiva possibilità di fruizione dei relativi crediti era invece legata sempre all'autorizzazione UE arrivata il 28.10.2020.</p>
<p>Dichiarazione Iva 2021 e versamenti</p>	<p>ITALIA OGGI 01.02.2021</p>	<p>Tra le novità della dichiarazione Iva 2021 si segnalano i versamenti sospesi per il</p>

sospesi per Covid-19		Covid-19. In particolare, se non eseguiti prima della presentazione della dichiarazione, non possono concorrere alla determinazione dell'imposta a credito. Si rammenta che la dichiarazione Iva 2021 deve essere presentata tra il 1.02.2021 e il 30.04.2021.
Ripianamento delle perdite e Covid-19	IL SOLE 24 ORE 02.02.2021	Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 29.01.2021 n. 26890 ha chiarito che solo le perdite maturate nel 2020 possono beneficiare del rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento o allo scioglimento della società. Quindi sembrerebbero escluse le perdite maturate nel 2019 sebbene l'opinione prevalente ritenesse di comprenderle.
Risposte durante Telefisco 2021 della Guardia di Finanza	IL SOLE 24 ORE 02.02.2021	La Guardia di Finanza ha affermato che nell'esecuzione del sequestro preventivo per reati tributari, le unità operative della Guardia di Finanza procedono a individuare i beni nella disponibilità dell'indagato, stimandone il valore, in modo che il sequestro risulti adeguato o proporzionato al prezzo o al profitto del reato.
Atto costitutivo e statuto degli enti del Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 02.02.2021	Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 6 ha affermato che non c'è nessun obbligo per gli enti del Terzo settore di riprodurre nel proprio atto costitutivo/statuto l'esatto contenuto dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o Cts) al fine di individuare le attività svolte. In particolare si tratta di un chiarimento in vista dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Operazioni da compiere in caso di attacco informatico	ITALIA OGGI 01.02.2021	Ogni volta che si subisce un attacco/sinistro informatico bisognerebbe effettuare le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Mettere riparo per impedire danni ulteriori e rafforzare le difese; - Compilare il Registro delle violazioni; - Effettuare la notificazione al Garante.

<p>Lotteria degli scontrini</p>	<p>ITALIA OGGI 03.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulla Lotteria degli scontrini con le novità del gioco a premi legato all'emissione degli scontrini con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 e in particolare l'obbligo di pagamento con mezzi elettronici. La prima estrazione avverrà l'11.03.2021 sui corrispettivi inviati nel mese di febbraio. Nella guida sono contenute indicazioni operative anche per gli esercenti.</p>
<p>Credito d'imposta sulle locazioni e imprese multipunto</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 03.02.2021</p>	<p>La soluzione data durante Telefisco per il credito d'imposta sulle locazioni per le imprese multipunto (attività con diversi punti di produzione o vendita sul territorio nazionale) è riconoscere il credito d'imposta per singola sede operativa. Quindi se una sede è in zona rossa si potrà fruire del credito d'imposta prescindere dal volume di ricavi del 2019, ovviamente verificando il calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% tra il dato mensile 2020 e 2019. Tale dato va verificato assumendo il volume complessivo dell'impresa e non quello dei singoli punti vendita.</p>
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa nel modello Redditi 2021</p>	<p>ITALIA OGGI 03.02.2021</p>	<p>Nei modelli Redditi 2021 delle società è stato riservato ampio spazio alle operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Per la corretta indicazione della facoltà concessa alle società dall'art. 110 D.L. 104/2020 nei modelli dichiarativi relativi al periodo d'impresa 2020 sono state infatti inserite apposite sezioni dedicate alle citate fattispecie. Nel modello Redditi 2021 delle società di capitali all'interno del quadro RQ dei modelli è stata inserita la nuova sezione XXIV "Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni" e la sezione XXV "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni dei settori alberghiero e termale".</p>
<p>Investimento in criptovalute seguendo la</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 03.02.2021</p>	<p>La Guardia di Finanza durante Telefisco ha ritenuto legittimo operare come prestazioni di servizi di criptovalute nonostante non sia</p>

<p>normativa antiriciclaggio</p>	<p>ancora stato istituito il Registro speciale presso l'autorità di controllo preposto dalla legge. Tuttavia è necessario che siano rispettate le normative antiriciclaggio e sugli intermediari finanziari nel caso di vendita di valute virtuale, trattata come vera e propria proposta di investimento.</p>
<p>Cancellazioni delle società che non si avvalgono della sospensione delle perdite</p>	<p>ITALIA OGGI 04.02.2021</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare prot. n. 26890 del 29.01.2021 rivolta alle Camere di Commercio ha dato il via libera alle cancellazioni societarie per coloro che non vogliono avvalersi della sospensione delle perdite la cui agevolazione non riguarda quelle conseguite nell'esercizio 2019.</p>
<p>Proroga finanziamenti per Pmi</p>	<p>ITALIA OGGI 04.02.2021</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 28.01.2021 n. 32572 ha prorogato al 30.06.2021 la moratoria per i finanziamenti agevolati del fondo innovazione tecnologica (FIT) e del pacchetto integrato agevolazioni (PIA).</p>
<p>Invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria</p>	<p>ITALIA OGGI 05.02.2021</p> <p>Con il D.M. 29.01.2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 06.02.2021 il Ministero dell'Economia ha cambiato da mensile a semestrale l'obbligo per gli operatori sanitari di trasmettere i dati relativi alle spese mediche 2021. L'art. 2 del decreto ha stabilito che la trasmissione dei dati al portale TS dovrà essere effettuata entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'08.02.2021 per le spese sostenute nell'anno 2020; - Il 31.07.2021 per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021; - Il 31.01.2022 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; - La fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1.01.2022. <p>È inoltre indicato come criterio per identificare le spese oggetto dell'invio quello "di cassa" secondo l'art. 7 c. 2-bis. Per la scadenza delle trasmissioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie si dovrà far riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale. Il decreto infine fa slittare di un anno i</p>

termine per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Congruità delle
spese sostenute per
bonus facciate

IL SOLE 24 ORE
05.02.2021

Il vademecum Enea dedicato al bonus facciate e all'ecobonus aggiornato al 25.01.2021, afferma che per il bonus facciate "qualificato" (e per l'ecobonus al 50-65-70-75%) deve essere acquisita e non inviata all'Enea l'asseverazione sulla "congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati". Tale affermazione contrasta con quanto specificato dal Mise nel corso dell'edizione straordinaria di Telefisco 2020 dedicata al superbonus 110% ad ottobre 2020.

Sospensione
ammortamenti
nell'esercizio 2020

IL SOLE 24 ORE
06.02.2021

L'art. 60 c.c da 7-bis a 7-quinquies D.L. 104/2020 consente di derogare alle disposizioni dettate dall'art. 2426 n. 2 C.C. che prevede l'ammortamento sistematico delle immobilizzazioni materiali e immateriali: sistematico quindi "che si svolge secondo un sistema" ovvero che è conforme ad un sistema. In sostanza il legislatore sembra aver utilizzato la deroga consentita dall'art. 4, par. 4 della direttiva 34/13 recepita dall'art. 2423 c. 5 C.C. In ambito fiscale esordisce una disposizione innovativa che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento, non contabilizzate nel conto economico, in sede di dichiarazioni Ires e con specifica previsione anche ai fini Irap. È prevista la deduzione delle quote di ammortamento nei limiti previsti negli articoli 102, 102-bis e 103 a prescindere dall'imputazione nel conto economico.

L'Agenzia interpreta



<p>Superbonus 110% e interventi su muro di contenimento</p>	<p>INTERPELLO N. 68/2021 DEL 01.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che interventi di messa in sicurezza di muri di contenimento di pertinenza di un condominio possono rientrare nell'ambito di applicazione del superbonus 110% in quanto tale elemento edilizio può essere considerato una parte comune.</p>
<p>Adempimento di obblighi Iva per operatori del Regno Unito</p>	<p>RISOLUZIONE N. 7/E DEL 01.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli operatori del Regno Unito che effettuano in Italia operazioni soggette a Iva possono operare, alternativamente, tramite un rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta; infatti, il nuovo accordo con l'Ue prevede come per gli stati membri delle specifiche regole di cooperazione e assistenza reciproca. Gli operatori già identificati ai fini Iva in Italia o che hanno già nominato un rappresentante fiscale possono continuare a operare con tali modalità senza alcun particolare adempimento.</p>
<p>Bonus vacanze indebitamente fruito</p>	<p>INTERPELLO N. 66/2021 DEL 01.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile sanare senza sanzioni e interessi l'eventuale utilizzo indebito del bonus vacanze causato da una cattiva compilazione del modello Isee. Il contribuente dovrà indicare l'importo indebitamente fruito nel modello 730 o Redditi PF.</p>
<p>Modelli dichiarativi 2021</p>	<p>PROVVEDIMENTI DEL 29.01.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli dichiarativi 2021. Sono ora disponibili sul relativo sito internet nella sezione dedicata ai modelli sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche sia quelle aggiornate per gli enti non commerciali, le società di persone, le società di capitali, Irap e consolidato nazionale mondiale, con le relative istruzioni da utilizzare per il periodo d'imposta 2020.</p>
<p>Bonus capitalizzazione</p>	<p>INTERPELLO N. 74/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonus capitalizzazioni spetta anche alla</p>

per Snc che si trasforma in società di capitali	DEL 02.02.2021	Snc che si trasforma in società di capitali entro il 31.12.2020 e procede contestualmente all'aumento di capitale anche qualora la trasformazione sia dettata dall'intenzione di beneficiare dell'agevolazione disposta dall'art. 16 del D.L. 34/2020.
Superbonus 110% residente estero	INTERPELLO N. 60/2021 DEL 28.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulla fruibilità della detrazione maggiorata del 110% di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 modificato dalla L. 178/2020. Nello specifico ha precisato che la persona fisica residente all'estero è proprietaria di una casa in Italia, essendo titolare del relativo reddito fondiario può accedere al superbonus 110% ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla norma. In assenza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione il contribuente potrà optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Forfettario per chi lavora con ex datore straniero	INTERPELLO N. 81/2021 DEL 03.02.2021	L'Agenzia delle Entrate afferma che il soggetto che rientra in Italia spostando la residenza ai fini fiscali e che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ex datore di lavoro estero, può applicare il regime forfettario senza incorrere in alcuna causa ostativa.
Superbonus 110% acquisto immobili antisismici	INTERPELLO N. 70/2021 DEL 02.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli acquirenti di immobili antisismici possono beneficiare del superbonus per ogni unità immobiliare acquistata, ma è necessario che il rogito definitivo sia firmato entro il 31.12.2021.
Superbonus 110% ricostruzione con diverso sedime	INTERPELLO N. 71/2021 DEL 02.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di una demolizione e ricostruzione di un immobile con incremento volumetrico e diverso sedime per la parte interrata è possibile beneficiare della detrazione del 75% o 85% calcolata su un tetto di spesa di 96.000 ai sensi dell'art. 16 c. 1-septies D.L. 63/2013.
Contributi Covid-	INTERPELLO	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le

19	N. 84/2021 DEL 03.02.2021	indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore. Questo ai sensi dell'art. 10-bis D.L. 137/2020.
Nuova modalità integrazione dell'imposta di bollo	PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL 04.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche. L'Agenzia delle Entrate avviserà trimestralmente i contribuenti sul corretto versamento dell'imposta di bollo per le e-fatture. Questa nuova procedura si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1.1.2021. L'Agenzia delle Entrate fornirà nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" l'elenco delle e-fatture inviate che non hanno assolto l'imposta di bollo.
ISA 2021	PROVVEDIMENTO PROT. N. 27444 DEL 28.01.2021	Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli Isa per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi da utilizzare per il periodo di imposta 2020.
Integrazione fatture elettroniche dal 1.01.2021	PROVVEDIMENTO N. 34958/2020	Con il provvedimento indicato sono stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate a decorrere dal 1.1.2021 tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Nello specifico l'Agenzia delle Entrate ha fornito ai titolari di partita Iva obbligati all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi due distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi rispettivamente delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e di quelle che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali risulta dovuta.

Esenzione Iva per
corsi di formazione

INTERPELLO
N. 85
DEL 04.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento pubblico, ai fini dell'esenzione dall'Iva dei corsi di formazione professionale non vale oltre i confini della regione che lo ha rilasciato, di conseguenza l'impresa che realizza iniziative formative in più regioni del territorio nazionale dovrà ottenere il provvedimento in ognuna di esse.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Interpretazione sfavorevole retroattiva</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 37524 DEL 28.12.2020 E SENTENZA N. 1731 DEL 15.01.2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato che l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole è consentita quando il risultato interpretativo deteriore sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto di reato.</p>
<p>Limitazione poteri del giudice tributario nelle spese processuali</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 595 DEL 15.01.2021</p>	<p>La Cassazione ha previsto dei limiti del giudice tributario di condannare la parte soccombente. Non possono essere liquidate a favore della parte vittoriosa in appello anche le spese del giudizio di primo grado se la stessa parte non si è costituita. Il soccombente non è tenuto a pagare le spese processuali che la controparte non ha sostenuto. Inoltre la pronuncia del giudice che si discosta da questo principio è emessa in assenza di potere e va annullata senza rinvio.</p>
<p>Deducibilità delle perdite su crediti</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 1447/2021</p>	<p>La Corte di Cassazione ha sostenuto che ai fini della deduzione fiscale delle perdite su crediti non è necessario che siano state avviate azioni giudiziali di recupero delle somme o sia stato richiesto l'intervento di procedure concorsuali a carico del debitore, ma è sufficiente che la perdita sia basata su elementi certi e precisi da valutare caso per caso.</p>
<p>Diritto al contraddittorio preventivo</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 2243 DEL 02.02.2021</p>	<p>La Cassazione ha riaffermato la centralità del diritto al contraddittorio preaccertativo che negli anni è stato oggetto di numerosi interventi di segno contrario da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito. Il mancato rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente in particolare del diritto al contraddittorio preventivo rispetto all'emissione dell'accertamento comporta l'illegittimità di quest'ultimo. A maggior ragione nel caso del mancato rispetto dei 60 giorni dal termine di</p>

chiusura dell'accertamento.

Contratti di leasing per le Sezioni Unite della Cassazione	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2061 DEL 28.01.2021	Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti sul contrasto relativo all'applicabilità dell'art. 1526 del Codice Civile ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017.
Rettifica costi indeducibili	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2224 DEL 02.02.2021	La Corte di Cassazione stabilisce che anche i costi indeducibili possono legittimare la rettifica nei confronti di una società a ristretta base, in quanto tali da alterare il conto economiche, che una volta emendato da tale errore comporta inevitabilmente ricavi maggiori.
Accertamento induttivo	CASSAZIONE ORDINANZA N. 2853 DEL 05.02.2021	La Cassazione ha stabilito che a far scattare l'accertamento induttivo per il reddito prodotto è sufficiente un file rinvenuto nel PC, senza la necessità di riscontri sui conti bancari del contribuente.

In breve

Dichiarazione d'intento con acconto nel 2020 e saldo nel 2021

di Francesco Costa

In questo breve articolo andremo a approfondire una situazione che richiede una particolare attenzione ovvero sia la gestione delle dichiarazioni d'intento per le operazioni a cavallo d'anno.

Innanzitutto ricordiamo che l'articolo 8 c. 1 let. c) D.P.R. 633/1972 e il comma 2 dello stesso articolo integrati dal D.L. 746/1983 consentono agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi evitando l'applicazione dell'imposta. Per avere questo status di esportatore abituale occorre aver registrato nell'anno solare precedente quindi nei 12 mesi precedenti in caso di applicazione del plafond mobile, cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno, diminuito delle cessioni di beni in transito (o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e delle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis D.P.R. 633/1972.

Nel caso specifico l'ipotesi analizzata è il momento in cui l'esportatore abituale abbia emesso una dichiarazione d'intento con un determinato plafond nell'anno 2020 e nel 2021 perda i requisiti per avvalersi di tale disciplina di favore.

Può succedere che entro la fine dell'anno il cedente d'intesa con il cessionario richieda il pagamento di un acconto all'ordine su una determinata fornitura di beni. Ad esempio nel caso di acquisto di beni rientranti nel piano industria 4.0 per i quali la norma (Legge di Bilancio 2020 commi da 185 a 197) prevede la possibilità di concludere l'investimento agevolato entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del corso di acquisizione.

In tale situazione il cedente (fornitore dell'esportatore abituale) fattura l'acconto incassato nel 2020, come operazione non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8 c. 1 let. c) DPR 633/1972.

Quindi, la dichiarazione d'intento emessa nel 2020 dal cliente resta valida (ovviamente fino ad esaurimento del plafond indicato nella stessa) per la sola fattura di acconto.

Se l'acconto è stato incassato il 29 dicembre 2020 la fattura potrebbe essere emessa dal fornitore:

- Con data fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa contestualmente al SdI;
- Con "Data" fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa allo SdI entro 12 giorni dell'effettuazione dell'operazione ossia nei primi giorni di gennaio 2021.

In entrambi i casi la fattura di acconto dovrà comunque essere emessa in base alla dichiarazione d'intento presentata dall'esportatore abituale nel 2020.

Segnaliamo che le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (dalla versione 1.6 e seguenti) richiedono su base facoltativa già dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 l'utilizzo del codice "Natura operazione" N3.5.

Il codice N3.5 va utilizzato nel caso di fattura trasmessa via SdI per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Tale codice dovrà essere adoperato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond come ad esempio per:

- TD18 – integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD23 – estrazione beni da Deposito Iva (introdotti ai sensi dell'art. 50 c. 4 let. c) D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale IVA.

Per quanto riguarda la fattura emessa a saldo il cessionario dovrà nuovamente verificare di possedere i requisiti per essere considerato esportatore abituale anche nel 2021.

Se nel 2021 il cliente non rispetta più le condizioni per avvalersi della dichiarazione d'intento la fattura a saldo deve essere emessa con Iva.

Quindi la fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale dell'operazione di compravendita (citando nel corpo della fattura la fattura di acconto emessa nel 2020 ai sensi dell'art. 8 c. 1 let. c) DPR 633/1972. L'importo residuo dovuto sarà infine imponibile Iva mancando le condizioni per essere considerati esportatori abituali nel 2021.

La procedura per integrare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

di Alberto De Stefani

Con il provvedimento n. 34958/2021 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole operative per integrare le fatture elettroniche dove l'imposta di bollo non compare (anche se dovuta) e le modalità a disposizione del contribuente per poter consultare e modificare i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che l'imposta di bollo era stata innovata con le disposizioni contenute nel DM 04.12.2020 e ora, con il provvedimento del 04.02.2021, tali modifiche iniziano a prendere forma.

Entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (es. 15 aprile per il primo trimestre), l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, prestatore o dell'intermediario delegato due elenchi. L'Elenco A conterrà tutte le fatture che sono transitate dallo SDI e che contengono l'assolvimento dell'imposta di bollo; l'elenco non è modificabile dal contribuente. Diversamente, l'Elenco B, oltre ad essere modificabile, includerà le fatture elettroniche dove non compare l'assolvimento dell'imposta di bollo (anche se dovuta) che sono state emesse a partire dal 01.01.2021.

Per stilare il secondo elenco (B), l'Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture:

- di importo superiore a euro 77,47;
- che indicano uno dei seguenti codici natura:
 - N2.1 operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità;
 - N2.2 altre operazioni non soggette;
 - N3.5 operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento;
 - N3.6 altre operazioni non imponibili;
 - N4 operazioni esenti;
- Dove non compare nessuna codifica che giustifichi il non assoggettamento all'imposta. Nel provvedimento è indicato che in presenza di operazioni normalmente soggette ad imposta di bollo, deve essere indicato uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione.

Il cedente/prestatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate le eventuali fatture contenute nell'Elenco B per le quali non si è realizzato il presupposto per poter applicare l'imposta di bollo, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, *"spuntando gli estremi delle singole fatture"*. Allo stesso modo, il contribuente

può anche integrare questo elenco aggiungendo le fatture soggette ad imposta di bollo sfuggite al controllo dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile modificare l'elenco in modo *puntuale* o *massivo*. In questo caso, tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il file XML dell'Elenco B e caricare successivamente l'elenco corretto.

Nel caso in cui il contribuente non apporti nessuna modifica, l'Agenzia acquisirà entrambi gli elenchi in modo definitivo.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 15 maggio per il primo trimestre), l'Agenzia comunicherà l'importo dovuto dal soggetto passivo nell'area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

Per coloro che effettueranno il versamento oltre le scadenze prestabilite dall'articolo 6 del DM 17.06.2014, è possibile versare l'imposta di bollo, oltre le sanzioni e gli interessi derivanti dall'applicazione del meccanismo del ravvedimento operoso, direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, con riguardo al recupero dell'imposta di bollo non versata e delle relative sanzioni, l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente, oltre alla motivazione dell'atto, il codice da riportare nel F24 per assolvere al versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.

L'Approfondimento – 1

Perdite di esercizio, cause di scioglimento e finanziamento soci – le modifiche al Codice Civile – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Al fine di mitigare gli effetti e le disastrose conseguenze economiche prodotte dalla pandemia COVID-19, il Legislatore con il DL n. 23/2020, cosiddetto “**Decreto Liquidità**”, è intervenuto in maniera significativa:

- sulle perdite di esercizio;
- sulle cause di scioglimento delle società;
- sui finanziamenti soci.

Come spesso accade, però, la fretta dettata dal momento ha portato all'introduzione di modifiche suscettibili a diverse interpretazioni. La problematica non è di poco conto, dato che nel diritto societario manca un soggetto come l'Agenzia delle Entrate che in materia tributaria fornisce le prime interpretazioni ufficiali delle nuove norme introdotte.

PERDITE D'ESERCIZIO E CAPITALE SOCIALE

La normativa che disciplina le perdite di esercizio che superano per più di 1/3 il capitale sociale è contenuta rispettivamente:

- per le Spa negli artt. 2446 e 2447 del Codice civile.
- per le Srl negli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.

In ragione dell'impatto prodotto sul capitale sociale le perdite d'esercizio possono, inoltre, essere suddivise in tre diverse categorie, ovvero:

1. **perdite d'esercizio non significative**. Si pensi in tal senso a quelle perdite che dopo aver utilizzato le riserve disponibili a copertura, incidono sul capitale per un importo inferiore a 1/3 e non riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale;
2. **perdite d'esercizio significative**. Si faccia riferimento in questo caso a quelle perdite che impattano sul capitale sociale per oltre 1/3, ma non lo riducono al di sotto del limite legale;

3. **perdite d'esercizio molto significative**. Si tratta di quelle perdite che incidono sul capitale sociale per oltre 1/3 e al contempo lo riducono al di sotto del limite legale.

È bene subito precisare che la terminologia utilizzata (perdite “*non significative*”, perdite “*significative*” e perdite “*molto significative*”) è puramente convenzionale e serve solo per tenere distinte le tre tipologie di perdite.

Detto ciò, osserviamo come per le tre tipologie di perdite evidenziate, il Codice civile preveda tre diverse conseguenze:

1. **perdite non significative**. Nessun particolare adempimento è richiesto dalla normativa civilistica. Una eventuale riduzione del capitale sociale a copertura di una perdita di tal natura è puramente facoltativa e se attuata deve, in ogni caso, seguire i dettami dell'art. 2446 del Codice civile¹;
2. **perdite significative**. Gli amministratori prendono atto della perdita prodotta, predispongono una relazione sulla situazione patrimoniale e senza indugio devono convocare l'assemblea dei soci. Laddove nell'esercizio successivo la perdita non dovesse rientrare nel tetto di 1/3, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata per ridurre obbligatoriamente il capitale sociale;
3. **perdite molto significative**. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare l'aumento del capitale sociale o la trasformazione della società di capitali in società di persone. Se l'aumento del capitale sociale o la trasformazione in società di persone non vengono deliberate,

¹ L'art. 2446 del c.c. afferma che: “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'art. 2436”.

gli amministratori devono iscrivere nel Registro Imprese la causa di scioglimento della società ex art. 2484, punto 4 del Codice civile².

IL MOMENTO IN CUI UNA PERDITA È DA CONSIDERARE SIGNIFICATIVA O MOLTO SIGNIFICATIVA

Interessante ai nostri fini è stabilire il momento a partire del quale la condizione di perdita “*significativa*” o “*molto significativa*” si avvera.

In particolare, ci si chiede se il momento coincide con la maturazione della perdita o con la presa d’atto della stessa da parte degli amministratori. Ed ancora, nel caso in cui il momento dovesse coincidere con la presa d’atto da parte degli amministratori, questa presa d’atto è da individuare in un momento preciso, ad esempio alla fine dell’esercizio, ovvero la situazione deve essere monitorata giorno per giorno?

Su queste argomentazioni gli addetti ai lavori discutono da tempo, soprattutto per i risvolti che l’obbligo di dover monitorare la situazione giorno per giorno porterebbe sotto il profilo della responsabilità degli amministratori.

Un utile spunto sul tema è stato dato recentemente da Assonime che con la Circolare n. 16/2020 ha proposto di considerare quale momento rilevante la presa d’atto degli amministratori e non la maturazione della perdita³.

Per queste ragioni, condividendo appieno questa tesi, è dalla presa d’atto dell’esistenza della perdita “*significativa*” o “*molto significativa*” che deve essere convocata senza indugio l’assemblea.

Per quanto attiene, invece, agli obblighi di monitoraggio la circolare Assonime escluderebbe la tesi estrema dell’obbligo di monitorare la perdita giorno per giorno. Sul punto la circolare afferma, infatti, che “*Tra la maturazione della perdita e la sua rilevazione può, tuttavia, intercorrere del tempo, non essendo richiesto agli amministratori di avere contezza della perdita in tempo reale e dovendo questa emergere con carattere di sufficiente certezza da una situazione contabile, anche informale*”.

² L’art. 2484, punto 4 del c.c. stabilisce che: “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter”.

³ In senso conforme ad Assonime si pone parte della dottrina e della giurisprudenza. In particolare, si vedano le sentenze del Tribunale Napoli 11 gennaio 2011, del Tribunale Roma 2013 e del Tribunale Trieste 23 febbraio 2018.

Sempre sulla stessa questione segnaliamo che il Codice della crisi, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1.9.2021, richiede un monitoraggio trimestrale della situazione societaria.

Il trimestre diventa pertanto l'intervallo di tempo da tenere sotto osservazione. Così, recita, infatti, anche la citata circolare **“Nell’ordinaria applicazione della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale sociale, le perdite rilevanti che fanno sorgere gli obblighi previsti dagli articoli 2446 e 2447, cod. civ. sono quelle che “risultano” al momento della redazione del bilancio annuale, ma anche quelle che emergono in momenti diversi da questo, in virtù del generale dovere degli amministratori di monitorare costantemente l’andamento della società……. Questo tanto più alla luce del nuovo articolo 2086, cod. civ., come modificato dal Codice della crisi e dell’insolvenza, che impone all’imprenditore l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”.**

Per supportare quanto riportato ricordiamo che la perdita discende da un processo che si sviluppa nel corso del tempo e non come un accadimento istantaneo. In particolare, la perdita prima matura, poi viene accertata dall’organo amministrativo e solo successivamente viene convocata l’assemblea dei soci.

Di seguito un utile schema riepilogativo

Circolare Assonime n. 16/2020

Il processo di formazione delle perdite d’esercizio **“significative”**, ex art. 2482-bis c.c. e **“molto significative”**, ex art. 2483-ter c.c. si articola in tre momenti distinti



1. Maturazione della perdita		
2. Accertamento della perdita da parte degli organi amministrativi		
↓	3. Convocazione dell’assemblea	↓



Di norma la perdita di esercizio viene accertata con la predisposizione del bilancio d’esercizio. È possibile, però, accertare la perdita di esercizio in un momento infrannuale quando emerge da una situazione patrimoniale



Dal momento della maturazione della perdita di esercizio a quello del suo accertamento può trascorrere un certo lasso temporale.

La disciplina, di cui agli artt. 2882-bis e 2882-ter del c.c. deve essere riferita al momento della rilevazione della perdita da parte degli amministratori.

PERDITE DI ESERCIZIO E PANDEMIA COVID-19

Dopo aver trattato del momento dal quale operano gli adempimenti civilistici per gestire la perdita di esercizio ci occupiamo di seguito della particolare situazione generata dalla pandemia COVID-19.

Tramite il DL n. 23/2020 il Legislatore ha introdotto alcuni correttivi alla normativa civilistica in materia di perdite di esercizio.

Ad una prima lettura le modifiche introdotte si presentano poco chiare o, ad ogni modo, suscettibili a più interpretazioni. L'art. 6, comma 1 del DL n. 23/2020 recita così, infatti **“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, Codice civile”**.

Sorge subito una prima questione: che cosa si intende per **“fattispecie verificatesi...”**?

Ebbene, al quesito posto sembra potersi rispondere correttamente nei tre seguenti diversi modi:

1. **“fattispecie”** si riferisce alla data di maturazione della perdita. Pertanto, seguendo questa tesi⁴ si dovrebbe tener conto delle sole perdite esercizio 2020;
2. **“fattispecie”** fa riferimento alla data della rilevazione della perdita. In questo caso rientrerebbero le perdite 2019, purché accertate dal 9.4.2020 al 31.12.2020 e rimarrebbero escluse le perdite maturate nel 2020;
3. **“fattispecie”** allude sia al momento in cui la perdita è maturata, che al momento in cui viene rilevata. Seguendo questa linea, avvalorata talaltro da Assonime, rientrerebbero nel campo di applicazione del correttivo sia le perdite maturate nel 2019, sia quelle del 2020. A ben vedere questa soluzione è pienamente

⁴ Questa tesi è tratta dal documento Fondazione Dottori Commercialisti e dal Tribunale Catania, decreto 28 maggio 2020.

condivisibile dato che la crisi generata dalla pandemia COVID-19 ha reso particolarmente difficile reperire i mezzi di capitalizzazione nel 2020 per coprire le perdite 2019.

La terza tesi sostenuta da Assonime è, quindi, la preferibile e sussistono valide argomentazioni per sostenerla, tra le quali spicca proprio la locuzione “**fattispecie verificatesi...**”. La locuzione “**fattispecie verificatesi...**” potrebbe legittimamente riferirsi, infatti, sia al momento della maturazione della perdita, che a tutto quello che ne consegue, comprese le ricapitalizzazioni da parte dei soci.

Quali adempimenti sono sospesi?

Altra questione da chiarire riguarda quali adempimenti rimangono sospesi dalla norma e quali, invece, continuano ad applicarsi.

Ordunque, interpretando in senso letterale la norma parrebbe fossero sospesi gli obblighi ex art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6 del Codice civile⁵ per le Spa e l'intero art. 2482-ter del Codice civile per le Srl⁶.

Da ciò ne deriverebbe che rimarrebbero sospesi solo gli adempimenti riguardanti la reazione dei soci alla perdita di esercizio, mentre rimarrebbero in essere gli obblighi in capo agli amministratori, quali: rilevare la perdita di esercizio, convocare l'assemblea dei soci e consegnare ai soci la relazione sulla situazione economico patrimoniale.

Osserviamo, però, che data la sospensione in toto degli adempimenti ex art. 2482-ter, con una interpretazione letterale della norma, nelle Srl si arriverebbe anche al discutibile risultato che in caso di:

⁵ L'art. 2482, commi 4, 5 e 6 del c.c. prevede che: “Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2446”.

⁶ L'art. 2482-ter del c.c. afferma che: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.

- perdita di esercizio superiore a 1/3, che riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, tutti gli obblighi in capo agli amministratori risulterebbero sospesi;
- perdita meno grave, ovvero per rifarci alla nostra classificazione convenzionale in presenza di perdita “**significativa**”, ma non “**molto significativa**” gli amministratori sarebbero tenuti ad adempiere agli obblighi informativi e a convocare l’assemblea.

Si capisce bene che una conclusione di tal portata, seppur ineccepibile dal punto di vista letterale, risulta irragionevole.

Ecco, quindi, che la irrazionalità di questa possibilità porta a ritenere che al verificarsi della perdita di esercizio:

- per gli amministratori rimangono sempre in vita gli obblighi informativi;
- sono sospese tutte le reazioni dei soci.

Ricordiamo, infine, che sostenendo questa posizione continuano a rimanere applicabili anche tutta una serie di disposizioni non espressamente richiamate dal correttivo del Legislatore, quali ad esempio l’art. 2367 del Codice civile⁷, che vieta la distribuzione degli utili fino a che il capitale sociale non è stato opportunamente reintegrato.

LA DURATA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Altra questione delicata riguarda il periodo di tempo di sospensione degli obblighi, collegati alla gestione delle perdite di esercizio.

Per le perdite di esercizio “**significative**” opera una sospensione di un anno. Questo periodo temporale non sembra, però, adeguato a gestire le perdite di esercizio “**molto**

⁷ L’art. 2367 del c.c. stabilisce che: “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta”.

“significantive”. Un anno non pare, infatti, sufficiente per mitigare gli effetti negativi che la pandemia COVID-19 ha portato sulla continuità aziendale.

Ad ogni modo, anche Assonime nella citata circolare n. 16/2020 sostiene che gli adempimenti previsti dall’art. 2447 del Codice civile tornerebbero in vigore a far data dal 1.1.2021 con tutte le conseguenze per gli amministratori o in caso di inerzia di questi per il collegio sindacale, ovviamente se esistente.

Assonime sulla problematica propone, però, anche una soluzione alternativa, ovvero ritiene che la sospensione degli obblighi ex art. 2447 del Codice civile dovrebbe limitarsi al rinvio delle deliberazioni sulla capitalizzazione, sulla trasformazione o sulla liquidazione della società.

Questa strada consentirebbe, infatti, di legare le perdite maturate nel 2020 ad una situazione di forza maggiore e darebbe il tempo necessario alle imprese colpite dalla pandemia per recuperare le proprie capacità reddituali, patrimoniali e finanziarie. Il tenore della norma non è, però, in tal senso molto rassicurante.

Per quanto riguarda, invece, le perdite **“significantive”** la situazione è diversa e può essere riassunta come indicato nel seguente prospetto.

Gli effetti della sospensione		
Per le perdite “significantive” ex art. 2842-bis del c.c. gli adempimenti sono posticipati di un anno		
<i>Perdite di esercizio relative al periodo d'imposta 2018</i>	<i>Perdite di esercizio relative al periodo d'imposta 2019, rilevate entro il 9.4.2020</i>	<i>Perdite di esercizio relative al periodo d'imposta 2019, rilevate dopo il 9.4.2020</i>
		
Scadenza originaria: assemblea che approva il bilancio di esercizio dell'anno 2019. Scadenza effettiva: assemblea che approva il bilancio di esercizio dell'anno 2020.	Scadenza originaria: assemblea che approva il bilancio di esercizio dell'anno 2020. Scadenza effettiva: assemblea che approva il bilancio di esercizio dell'anno 2021.	Scadenza originaria: assemblea che approva il bilancio di esercizio dell'anno 2020. Scadenza effettiva: assemblea che approva il bilancio di esercizio dell'anno 2022.

L'Approfondimento – 2

La Circolare 30/E sul Superbonus – seconda parte

di Alessandro Tatone

Premessa

Concludiamo questa settimana l'approfondimento relativo alle tematiche affrontate dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30/E, relative al superbonus 110%.

Questa settimana focalizzeremo l'attenzione sulle opzioni ex articolo 121 DL 34/2020 e sugli adempimenti legati alla fruizione della maxi detrazione.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Come abbiamo già avuto modo di precisare in precedenti approfondimenti, l'art. 121 D.L. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

- 1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Quest'ultimo recupererà il contributo sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante ed avrà – a sua volta – la possibilità di utilizzarlo direttamente in compensazione con le stesse modalità che sarebbero spettate al committente (in compensazione in 5 rate di uguale importo senza possibilità di riporto in avanti, né di rimborso), ovvero di cederlo ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- 2) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante a favore di altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza necessità di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione e con facoltà di successive cessioni.

Da considerare inoltre che tale opzione:

- a. può essere esercitata anche per le rate residue non fruite; cessione che, una volta esercitata, è irrevocabile;
- b. può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo di cui:

- i. il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%;
- ii. il secondo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

La facoltà di avvalersi di tali opzioni alternative è concessa ai soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e ora anche 2022, spese per specifici interventi edilizi legati all'ecobonus ed al sismabonus, secondo le modalità già più volte esaminate.

Come già precisato dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare 24/E, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta cui imputare le spese, occorre fare riferimento a momenti diversi a seconda del soggetto che le sostiene; nel dettaglio:

- ✓ per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, è necessario rifarsi al criterio di cassa e, di conseguenza, alla data dell'effettivo pagamento; a nulla rileva in tale contesto la data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- ✓ per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, occorre assumere a riferimento il criterio di competenza, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Sono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'art. 66 Tuir.
- ✓ per i soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali, con riferimento ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale.

Sul punto la Circolare 30/E ha ulteriormente chiarito che il condomino moroso nei confronti del condominio può optare per la cessione del proprio credito solo in proporzione alle quote condominiali versate. All'amministratore spetta l'onere di comunicare ai cessionari tale circostanza.

L'esercizio dell'opzione oltre il 110%

Come chiarito anche dalla Circolare 30/E è consentito, con riferimento alle spese sostenute fra il 2020 ed il 2021, optare per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero di rifacimento delle facciate (c.d. bonus facciate).

Sul punto, nel documento di prassi in commento, è stato ulteriormente ribadito che, con riferimento a tali interventi, l'opzione per la cessione o lo "sconto in fattura" può essere esercitata per tutte le spese sostenute nel 2020; di conseguenza potranno essere oggetto di trasferimento anche quelle sostenute, ad esempio, nel mese di gennaio 2020.

Medesima opzione può essere esercitata dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati che siano oggetto di intervento di restauro e/o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che queste cedano o assegnino l'immobile in questione entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

In ogni caso, e diversamente da quanto previsto dall'art. 121 DL 34/2020 relativamente al 110%, per questa fattispecie né lo sconto né la cessione possono essere perfezionati a stato avanzamento lavori.

A titolo riepilogativo si elencano le tipologie di interventi per le quali è prevista questa facoltà:

1. Recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir:
 - a. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari;
 - c. interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici.
2. Riqualficazione energetica rientranti nell'ecobonus:
 - a. interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,
 - b. interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici,
 - c. interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.
3. Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus (ivi compreso l'acquisto delle «case antisismiche»);
4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate);
5. Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus;
6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.

Evidentemente, come già definito dal più volte citato art. 121, se tali crediti d'imposta non sono oggetto di ulteriore cessione possono essere:

- utilizzati in compensazione attraverso il modello F24;
- fruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Ulteriormente, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, nè può essere richiesta a rimborso.

In ogni caso, alle compensazioni in questione non si applica:

- ✓ il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi:
 - € 700.000 (elevato a € 1 Mln per il 2020),
 - €. 250.000 sui crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- ✓ il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500.

La responsabilità in caso di indebita detrazione

Un importante chiarimento è arrivato dalla Circolare 30/E in merito ad un eventuale indebito utilizzo della detrazione.

Nello specifico, nel documento di prassi, è stato precisato che, qualora si opti per la cessione della detrazione spettante, il credito d'imposta corrispondente non può essere recuperato in capo al cessionario.

Di conseguenza, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta ed in un momento successivo, durante i controlli dell'ENEA o dell'AdE, viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, al cessionario - che ha acquistato il credito in "buona fede" - non verrà disconosciuto il diritto ad utilizzare il credito d'imposta, mentre al cedente saranno recuperati gli importi relativi alla detrazione non spettante, maggiorati degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e gravati della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Al contrario, qualora venisse riscontrato in **«concorso in violazione»**, il cessionario ed il cedente risponderebbero solidalmente:

- della detrazione illegittimamente operata;
- dei relativi interessi;
- della sanzione ex art. 9 co. 1.

Così ad esempio, a fronte di una spesa di 40.000 €, e di una conseguente detrazione di 44.000 €. (110%), per la quale il committente aveva optato per lo sconto in fattura, l'accertamento di una mancata sussistenza dei requisiti per la fruizione del 110%, comporterà:

- a. il recupero nei confronti dei beneficiari, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante (nel caso di specie €. 44.000) gravato di interessi e sanzioni;
- b. la perdita, per il fornitore/cessionario che ha acquisito il credito, del diritto ad utilizzare il credito d'imposta.

In sintesi quindi il fornitore/cessionario risponderà solo in due casi:

1. se l'Ufficio accerta il "concorso" nella violazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, come nel caso appena esemplificato;
2. per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (ad es. compensazione di 50K su 40k disponibili). In tal caso – evidentemente - i cessionari risponderanno "solo" per l'irregolare utilizzo del credito d'imposta.

Le asseverazioni

Come noto, ai fini della detrazione del 110%, ovvero dell'opzione per la cessione o per lo sconto, in relazione agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, il contribuente deve acquisire, al termine dei lavori ovvero ad ogni stato avanzamento lavori, l'asseverazione del tecnico che certifichi:

1. il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali;
2. la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, secondo le indicazioni ex D.I. 6 agosto 2020, anche per gli interventi con data di inizio lavori antecedente l'entrata in vigore del decreto.

Tali certificazioni, se acquisite nell'ambito di interventi ecobonus, dovranno essere trasmesse all'ENEA, in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite con Decreto MISE 3.08.2020.

Diversamente, a seguito del perfezionamento di interventi antisismici, le asseverazioni fornite dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.02.2017, n. 58 sono tenuti al deposito delle medesime presso lo sportello unico competente.

Sul punto, la Circolare 30/E ha in primo luogo chiarito che, con riferimento agli interventi non rientranti nel 110% per i quali si esercita l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito ex art. 121 DL 34/2020, non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline.

Devono comunque essere rispettati i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Secondariamente ha ribadito che sono da ritenersi incluse nel computo delle spese detraibili per gli interventi con 110% quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni (Circ. 24/E). Le parcelle dei professionisti devono comunque rispettare un doppio limite:

- ✓ quello del decreto interministeriale 06/08/2020;
- ✓ quello del decreto del Ministro della giustizia 17/06/16 (Codice dei contratti pubblici)

Da ultimo ha ampliato la platea delle spese ammissibili al superbonus stabilendo che l'A.P.E. rientra tra le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) e b), ovvero tra le "attività propedeutiche alla progettazione".

Tale estensione segue quella già introdotta con la Circolare 24/E con cui l'Amministrazione finanziaria ha ammesso talune spese fra quelle che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, vale a dire:

- acquisto dei materiali, progettazione e altre spese professionali connesse (ad es. perizie, sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- altri costi strettamente collegati (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva indetraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata per disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

La polizza assicurativa

L'art. 121 DL 34/2020 aveva stabilito che i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

La circolare 30/E è nuovamente intervenuta sul tema indicando che l'obbligo di sottoscrizione della polizza con massimale minimo di 500k non riguarda l'attività di assistenza fiscale e l'apposizione del visto di conformità per la cessione del credito,

ovvero per lo sconto in fattura, tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità sono tenuti già a stipulare una polizza di assicurazione R.C. ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999.

Questi dunque potranno utilizzare tale polizza a condizione che questa preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.

Sempre in tema di asseverazioni la già citata Circolare 30/E ha precisato che, stante l'assunto in virtù del quale per accedere al Superbonus il doppio passaggio di classe è da verificare mediante gli appositi attestati di prestazione energetica convenzionali ante e post intervento, l'A.P.E. ex ante può essere rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, ma non iscritto ad alcun ordine professionale, mentre per l'A.P.E. post intervento è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale e lo svolgimento della libera professione.

Nel medesimo ambito il documento di prassi in commento ha inoltre sdoganato la possibilità di fruire della maxi detrazione anche quando, in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell'impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche.

Nel dettaglio in tale circostanza il 110% spetterà agli edifici (ed ovviamente ai condòmini) oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati che consentano il conseguimento della classe energetica richiesto dalla norma.

IVA pro-rata e split payment

Con riferimento al pro-rata, nella Circolare in commento l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo del 110%, costituisce una componente del costo l'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 DPR 633/72, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'art. 36-bis DPR 633/72.

Al contrario non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l'iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti (art. art. 19, co.5 DPR 633/72).

In tema di split-payment ha invece affermato che in caso di sconto in fattura per interventi effettuati da IACP non trova applicazione lo PLIT-PAYMENT poiché la P.A. non effettua alcun pagamento.

Modalità di pagamento

Come già chiarito dalla circolare 24/E, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale c.d. "parlante" (ecobonus o detrazione per recupero edilizio), dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sull'ammontare indicato nel bonifico sarà applicata, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8%) di cui all'art. 25, D.L. n. 78/2010.

Sul punto la Circolare 30/E ha precisato che se l'incompleta compilazione del bonifico non consente alla banca di applicare detta ritenuta il Superbonus decade; sarà in ogni caso sanare l'inadempimento effettuando nuovamente il bonifico.

Al contrario, se nel bonifico manca solo l'indicazione del numero di fattura, potendo la banca applicare la ritenuta d'acconto, il Superbonus spetta.

La documentazione da acquisire

Da ultimo, la Circolare 30/E, ha elencato tutta la documentazione e le dichiarazioni sostitutive da reperire all'atto dell'apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni che verranno poi inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Di seguito la lista:

Tipologia presupposti	Documenti/dichiarazioni sostitutive
<p>Soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condomini, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali); • Persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8,A9); • Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione o superficie): <ul style="list-style-type: none"> • Conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria • Comodatario, Familiare convivente, Erede • Socio cooperativa a proprietà indivisa • Coniuge assegnatario dell'immobile a seguito di separazione • Futuro acquirente; • IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; • Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci; • ONLUS o organizzazione di volontariato; • Associazione di promozione sociale; • ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; • Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse Gestiti 	<p>Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva di proprietà dell'immobile o visura catastale; • Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario; • Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario; • Stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del familiare convivente/componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell'immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente; • Copia della dichiarazione di successione e sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell'immobile; • Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di assegnazione; • Sentenza di separazione; • Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso; • Documentazione di iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva; • Documentazione di natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali

Tipologia presupposti	Documenti/dichiarazioni sostitutive
<p>Condòmini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condominio • Condominio minimo 	<p>A seconda del condominio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell'amministratore di condominio ▪ Delibera assembleare dei condòmini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo
<p>Altre condizioni soggettive</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possesso di redditi imponibili in Italia • Destinazione dell'unità immobiliare (pf) • Limitazione a due unità immobiliari (pf) • ASD e SSD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva del possesso di redditi imponibili in Italia; • Dichiarazione sostitutiva che l'immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale; • Dichiarazione sostitutiva che il <i>Superbonus</i> è richiesto per un massimo di due unità immobiliari; • Dichiarazione sostitutiva che il <i>Superbonus</i> limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Tipologia presupposti

Documenti/dichiarazioni sostitutive

Aspetti contabili

- Documenti di spesa;
- Strumenti di pagamento;
- Sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri o di cassa (persone fisiche, enti non commerciali) o di competenza (imprese, società, enti commerciali);
- Cessione del credito corrispondente alla detrazione
- Sconto in fattura (contributo corrispondente alla detrazione, anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto);
- Rispetto dell'importo massimo delle spese agevolabili

A seconda dei casi:

- Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza del d.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
- Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l'importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell'utilizzo di mezzi tracciabili;
- Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
- Certificazione dell'amministratore di condominio;
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore

Tipologia presupposti	Documenti/dichiarazioni sostitutive
<p>Abilitazioni amministrative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito • Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente • Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza
<p>Superbonus antisismico art. 119 Interventi <i>trainanti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63/2013 su parti comuni, su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti (c. 4) <p>Interventi <i>trainati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (c. 4-bis) • Installazione di impianti solari fotovoltaici (c. 5) • Sistemi di accumulo integrati (c. 6) 	<p>Asseverazioni e attestazioni tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori; • Ricevuta di deposito presso lo sportello unico; • Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali e polizza RC con massimale adeguato agli importi degli interventi asseverati; • Attestazione dell'impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell'intervento <i>trainato</i> tra l'inizio e la fine del lavoro <i>trainante</i>; • Relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 2, del DM del 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito • In presenza di soli interventi <i>trainati</i> acquisire la documentazione attinente gli interventi <i>trainanti</i> se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato

Tipologia presupposti	Documenti/dichiarazioni sostitutive
<p>Superbonus efficientamento energetico art. 119</p> <p>Interventi <i>trainanti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (c. 1, lett. a) o su parti comuni o su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (c. 1, lett. b, c) <ul style="list-style-type: none"> • su parti comuni • su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti <p>Interventi <i>trainati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficientamento energetico ex art. 14 del DL n. 63/2013 (c. 2); • Installazione di impianti solari fotovoltaici (c. 5); • Sistemi di accumulo integrati (c. 6); • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (c. 8) 	<p>Asseverazioni e attestazioni tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori; • Ricevuta di trasmissione all'Enea; • Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all'Enea; • Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento • Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) <i>post</i> intervento • Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali; • Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell'asseverazione; • Attestazione dell'impresa che ha effettuato i lavori di esecuzione dell'intervento <i>trainato</i> tra l'inizio e la fine del lavoro <i>trainante</i>. <p>In presenza di soli interventi <i>trainati</i>(1) acquisire la documentazione attinente gli interventi <i>trainanti</i> se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato</p> <p><i>1. salvo che l'edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali</i></p>

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di GENNAIO – prima parte

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GENNAIO 2021, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 5 DEL 05/01/2021 – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE

L'istante illustra di voler donare al proprio nipote la nuda proprietà della quota di partecipazione in una società semplice, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. Dal momento che il valore della quota societaria è data dal valore dei fabbricati e terreni non aventi destinazione edificatoria, l'istante chiede di sapere quale comportamento avere per l'individuazione dell'imposta di successione e donazione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come ai fini dell'individuazione dei valori rilevanti, in assenza di bilancio o inventario, occorre procedere ad una valutazione analitica del valore complessivo dell'azienda sociale attraverso la procedura di quantificazione del valore effettivo attribuibile a ciascun bene e diritto di cui la società è titolare. Nel caso di specie, il valore è dato dalla valutazione "automatica" o "tabellare" prevista all'art. 34, co. 5, del testo in tema di successioni TUS. Inoltre, al fine di individuare il valore della nuda proprietà della quota di società semplice oggetto di donazione o di successione, occorre, a norma dell'articolo 14 del TUS, individuare il valore del diritto di usufrutto della quota in oggetto secondo i coefficienti indicati nell'art. 17 del TUS e scomputarlo dal valore della piena proprietà della quota.

INTERPELLO N. 6 DEL 05/01/2021 – GEVOLAZIONI PRIMA CASA E COVID-19

Con il presente interpello, l'istante che dichiara di aver acquistato un'unità immobiliare da adibire a dimora abituale, intende fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. b), del TUIR. L'istante chiede di sapere se opera la causa di forza maggiore imputabile al Covid-19, non essendo riuscito a concludere i

lavori di ristrutturazione nel termine dei 2 anni dall'acquisto per il citato motivo. L'Agenzia delle Entrate illustra come, l'emergenza epidemiologica da Covid-19, possa ritenersi impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, né imputato alla parte obbligata e pertanto all'acquirente. Conseguentemente il nuovo termine che l'acquirente dovrà rispettare per adibire l'abitazione a dimora abituale al fine di poter fruire del beneficio fiscale, diventa quello dei 2 anni in presenza di ristrutturazione, al quale aggiungere il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 2 giugno 2020.

INTERPELLO N. 10 DEL 05/01/2021 – UNITÀ IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE E LIMITI DI SPESA APPLICABILI

L'istante illustra di essere proprietario di due unità immobiliari e relative pertinenze, facenti parte di un unico edificio ma distintamente accatastate con categoria catastale A/3. L'istante inoltre chiarisce come le due unità immobiliari siano funzionalmente indipendenti in quanto dotate di un proprio impianto per l'acqua, per l'energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo oltre a disporre di accesso dalla strada indipendente: uno a servizio dell'abitazione principale dal piano terra e, l'altro, a servizio dell'abitazione a disposizione. Date queste premesse l'istante chiede di sapere se le detrazioni previste dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio, siano applicabili alle due unità immobiliari in quanto funzionalmente indipendenti e dotate ciascuna di accesso autonomo, pur appartenendo allo stesso proprietario. Sempre l'istante chiede inoltre chiarimenti circa i limiti di spesa applicabili. L'Agenzia delle Entrate, sulla base degli elementi forniti dall'istante che però non possono essere oggetto di verifica tramite interpello, ammette la possibilità per l'istante di poter fruire del Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale. Inoltre, per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, ribadisce che l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente e alle sue pertinenze secondo i seguenti limiti: euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro della unità abitativa; euro 30.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione; euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell'edificio ivi compresi quelli da eseguirsi sul tetto; euro 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e

schermature solari; euro 48.000 per l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; euro 3.000 per l'installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

INTERPELLO N. 13 DEL 07/01/2021 – EREDITA' GIACENTE E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Con il presente interpello, l'istante ente a base associativa, dichiara di dover corrispondere in favore di un proprio iscritto, debitore pignoratizio, somme dovute a titolo di proventi per diritti d'autore e/o altro titolo, maturate e maturande in qualità di unico erede di altro iscritto. Date le premesse, l'istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede chiarimenti in relazione agli obblighi di certificazione in caso di eredità giacente senza nomina di un curatore. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come l'art. 1, co. 1, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, emanato il 3 marzo 2010, stabilisce che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, all'atto del pagamento debba operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio. La norma ha previsto l'applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo in condizione di effettuare l'adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le somme da corrispondere non siano soggette a ritenuta ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla. Ai fini degli adempimenti di certificazione, il terzo debitore dovrà comunicare al debitore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate, certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate, indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari, modello 770, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

INTERPELLO N. 15 DEL 07/01/2021 – SUPERBONUS E SITUAZIONE ESISTENTE ALL'INIZIO DEI LAVORI

Tramite il presente interpello l'istante rappresenta di possedere 3 unità immobiliari disposte su due piani con ingresso comune e di voler effettuare degli interventi edilizi consistenti nella fusione di due unità immobiliari, nella costruzione di una seconda scala,

nella separazione degli accessi e nel frazionamento del giardino così da realizzare due unità immobiliari accostate, completamente indipendenti e con accessi autonomi su giardini di proprietà da adibire rispettivamente a prima e seconda casa dell'istante. L'intervento comporterebbe il passaggio, sotto il profilo dell'efficientamento energetico, dalla classe G alla classe AA2. Date le premesse l'istante chiede conferma sulla possibilità di poter fruire del Superbonus previsto dagli art. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come nel caso prospettato, l'istante non possa accedere al Superbonus in quanto l'attuale rappresentazione dell'immobile non appare riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti. Non assume rilevanza ai fini del beneficio dell'agevolazione che solo al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà.

INTERPELLO N. 18 DEL 08/01/2021 – “ECOSISMABONUS”

L'istante illustra di detenere all'interno di un più vasto edificio articolato su più piani fuori terra, a titolo di proprietà esclusiva, dieci distinte unità immobiliari costituite da n. 5 abitazioni civili accatastate quali A/3, n. 1 laboratorio accatastate quale C/3 e n. 4 pertinenze accatastate quali C/6. L'istante annuncia inoltre di voler eseguire un importante intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza ampliamento della volumetria originale, raggiungendo un miglioramento sismico di due classi di rischio ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. Trattandosi l'intero edificio, a parere dell'istante, di un "condominio minimo" in quanto costituito da meno di 8 condòmini, senza obbligo di formalizzare un atto costitutivo, né di dotarsi di autonomo codice fiscale, né di nominare un amministratore in quanto di proprietà esclusiva di un'unica persona fisica o giuridica, l'istante chiede di sapere se può fruire dell'agevolazione “ecosismabonus”, considerato che l'intervento sull'involucro riguarderà anche le parti comuni con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Inoltre, sempre l'istante chiede di sapere se in relazione alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione, i limiti di detrazione debbano essere intesi per singola unità immobiliare ovvero inclusi nella detrazione “ecosismabonus”. L'agenzia delle Entrate, relativamente all'agevolazione “ecosismabonus”, precisa che gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, finalizzati al risparmio energetico, sono quelli che interessano l'involucro dell'edificio

stesso con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, nonché quelli diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo quanto previsto dal D.Interm. del 26 giugno 2015. Non rientra invece nell'ambito applicativo della disposizione sopra citata la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva esistente che, potrebbe invece rientrare, tra quelli indicati nel co. 2, art. 14 D.L. n. 63/2013 per i quali spetta la detrazione "ecobonus".

INTERPELLO N. 23 DEL 08/01/2021 – BONUS FACCIATE E REQUISITO TERRITORIALE

Il condominio istante intende fruire della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero della facciata esterna degli edifici esistenti, Bonus Facciate prevista dalla L. n. 160 del 2019. Il condominio istante chiede chiarimenti sull'opportunità di poter fruire del suddetto bonus relativamente al requisito territoriale. L'Agenzia delle Entrate ricorda come l'art. 1, co. da 219 a 223 della L. n. 160 del 2019, Legge di Bilancio 2020, disciplina la detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. In relazione al quesito posto dall'istante, l'Agenzia delle Entrate illustra come l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

INTERPELLO N. 24 DEL 08/01/2021 – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SENZA DEMOLIZIONE CON "AMPLIAMENTO DEL VOLUME RISCALDATO"

L'Istante rappresenta di essere proprietario di un'abitazione unifamiliare funzionalmente indipendente, con accesso esclusivo da via pubblica. L'istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione con "ampliamento del volume riscaldato" e contestualmente interventi di efficientamento energetico quali realizzazione di cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico sulla porzione di abitazione esistente, tali da raggiungere un miglioramento di due classi energetiche dell'immobile. Date le premesse, l'istante chiede se possa fruire dell'agevolazione fiscale Superbonus. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come ad eccezione dell'ipotesi di installazione dell'impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell'ipotesi in cui la

ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. Nel caso prospettato, pertanto, l'istante potrà fruire del Superbonus limitatamente alle spese sostenute e riconducibili alla parte preesistente.

INTERPELLO N. 28 DEL 11/01/2021 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI UNA SNC IN LIQUIDAZIONE

La società istante dichiara di essere in Liquidazione e che i suoi 3 soci sono deceduti nel corso del periodo di Liquidazione. Dei tre soci defunti, solo nel caso di un socio sono subentrati nella società gli eredi. Nel 2020 si è conclusa la Liquidazione della SNC e, dall'alienazione degli immobili si è generata una plusvalenza che ha generato reddito da assoggettare ad imposizione. La società istante chiede di sapere quale comportamento tenere con riferimento alle modalità di imputazione del reddito relativo al periodo d'imposta 2020, anno di conclusione della Liquidazione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come nell'ipotesi di decesso del socio, l'accettazione dell'eredità comporta solo il diritto alla liquidazione della quota proporzionale del capitale sociale. Gli eredi, in mancanza di un manifesto consenso non entrano nel rapporto sociale ma acquisiscono la posizione di creditori del diritto patrimoniale scaturente dalla liquidazione della quota del socio defunto. Pertanto, a seguito del decesso dei 3 soci, essendo succeduti gli eredi solamente ad un precedente socio, tali eredi sono divenuti gli unici nuovi soci a cui attribuire i redditi per trasparenza.

INTERPELLO N. 29 DEL 11/01/2021 – SOCIETA' ESTINTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'istante rappresenta di aver costituito nel 2006 una società di persone con altro soggetto e nel corso del 2020 di aver sciolto la società perché venuta meno la pluralità dei soci per più di 6 mesi. L'istante, tramite propria ditta individuale, proseguendo ogni rapporto giuridico attivo e passivo già in essere con la precedente società sciolta, ha presentato richiesta di cui all'art. 25, Decreto Rilancio, per ottenere il contributo a fondo perduto, richiesta che è stata scartata in quanto "il codice fiscale dell'azienda risulta estinto". L'istante pertanto chiede chiarimenti circa la spettanza o meno del suddetto contributo a

fondo perduto. L'Agenzia delle Entrate, esaminando gli elementi forniti e pertanto rilevando che la ditta individuale ha avviato l'attività di ristorazione con somministrazione nel 2020, data di attribuzione del numero di Partita Iva proseguendo la precedente attività svolta tramite SNC, precisa come la ditta individuale non possa essere considerata quale soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020. In conclusione, sempre l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'interpellante possa presentare un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto per fruire del contributo a fondo perduto Covid-19.

L'angolo Informatico

Controlli tra i dati fatture e i corrispettivi presenti nel portale F&E e quelli presenti in contabilità

di *Daniele Ziantoni*

In questo articolo si vuole analizzare diverse metodologie di analisi e confronto dei dati presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate con quelli presenti in contabilità.

LE NOZIONI DI CUI ABBIAMO BISOGNO

In diversi articoli precedenti è stato spiegato in cosa consistono i file XML, la loro struttura e come vengono "riepilogati" nel portale.

Dobbiamo anche conoscere la metodologia di importazione dei file fatture nel programma della contabilità, ovvero se "transita" direttamente e si riportano le date di ricezione oppure se l'import avviene mediante carico del singolo file XML (in questo caso ciò avviene perché il cliente ha un suo programma di fatturazione) oppure l'import avviene per scarico massivo delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate.

Si deve anche conoscere le modalità di esportazione dei dati riepilogativi delle fatture e dei corrispettivi dal portale dell'Agenzia delle Entrate in un file Excel per ri-elaborarlo.

CHE CONTROLLI EFFETTUARE

A parere di chi scrive, questi controlli sono superflui se il cliente utilizza un programma dello Studio che si integra pienamente e che consenta non solo l'acquisizione del file XML, ma anche la data di ricezione. Questi programmi dispongono, in generale, di un accesso amministratore quindi con l'utilizzo di questo accesso il professionista "autonomamente" accede al programma del cliente per effettuare le verifiche.

In questi casi il controllo si dovrebbe limitare alla verifica della presenza di fatture nel portale, nella sezione "FE messe a disposizione" e all'accesso nel programma e verificare che tutte le fatture siano state inviate allo studio. (alcuni programmi addirittura mettono un flag a fianco del singolo documento indicandolo come "registrato")


Per quanto riguarda i controlli effettuabili, qualora le fatture siano state registrate importando solo il file XML da una fonte esterna (Portale A.d.E. o programma del cliente)

si può estendere il controllo non solo alla presenza di tutte le fatture ma anche all'imputazione della corretta competenza delle fatture stesse.

COME ESTRAPOLARE I DATI

In questo articolo non faremo riferimento alle modalità di estrapolazione dei dati dai vari programmi di contabilità data la vasta presenza di diversi programmi presenti sul mercato.

Ci limiteremo, quindi, a suggerire alcuni metodi per l'extrapolazione dal portale F&C.



Dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata F&C (come intermediario, incaricato o direttamente come titolare dell'attività) (1); accedere alla sezione consultazione (2) e cliccare su Fatture e corrispettivi (3).


Dalla sezione successiva si dovrà decidere se analizzare le fatture emesse o quelle ricevute andando a cliccare sulla relativa sezione.

Ai fini operativi troviamo più interessante analizzare le fatture di acquisto (fatture ricevute) in quanto per quelle emesse, avendo in generale il numero progressivo, il controllo risulta agevolato in caso di sequenzialità di numero e di data.

Cliccando quindi nella sezione "Fatture ricevute" si apre una schermata che riepiloga tutte le fatture ricevute con indicato fornitore, imponibile, iva e data di emissione e ricezione dallo SDI. E' possibile variare il periodo di riferimento.

NB: il sistema analizza al massimo 90 giorni per volta.

Questa tabella è possibile esportarla in un file .CSV * attraverso il pulsante esporta tabella (4) e indicando il nome con cui salvarla (5). Confermando il salva, in generale, il file verrà scaricato nella cartella download del proprio PC.



* si ricorda che il file .CSV è poi possibile aprirlo in EXCEL in quanto contiene un elenco ordinato di dati. Si vedano i relativi articoli precedenti.

COME ANALIZZARE I DATI

Il file esportato andrà aperto con un foglio di calcolo, nel nostro caso useremo Excel.

Una volta aperto il file, i campi presenti diventano tutti visibili. Come anticipato troviamo:

- Tipo di fattura (B2B, B2C, PA)
- Tipo di documento, i famosi TD(Fattura, Nota di Credito, Parcella etc);
- Numero di fattura e data di emissione;
- La P.IVA del fornitore e la denominazione;
- Imponibile e Imposta;
- Numero identificativo SDI e data di ricezione SDI;
- Presenza o meno del bollo virtuale e stato della fattura (consegnata, scartata etc).


#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo fornitore	Denominazione	Imponibile/imposta (totale in euro)	Imposta (totale in euro)	Sdi/file	Fatture consegnate	Data ricezione	Bollo virtuale	
1	Fattura tra privati	Fattura	'004085954095'	24/12/2020	000000000000	'Enel Energia S.p.A.'	0	0	011111111111	Fattura consegnata	25/12/2020		
2	Fattura tra privati	Fattura	'60'	17/12/2020	000000000000	'Alpha SNC'	1560	343,2	111111111111	Fattura consegnata	17/12/2020		
3	Fattura tra privati	Fattura	'004078919067'	26/11/2020	000000000000	'Enel Energia S.p.A.'	32,53	11,82	111111111111	Fattura consegnata	27/11/2020		
4	Fattura tra privati	Fattura	'25/2020'	04/11/2020	000000000000	'Pasubio Servizi SPA'	832	183,04	111111111111	Fattura consegnata	04/11/2020		
5	Fattura tra privati	Fattura	'2020/726787/1'	30/10/2020	000000000000	'Viacqua S.p.A.'	8,78	0,87	111111111111	Fattura consegnata	02/11/2020		
6	Fattura tra privati	Fattura	'004069016271'	11/10/2020	000000000000	'Enel Energia SpA'	106,68	22,97	111111111111	Fattura consegnata	12/10/2020		

Il file si dovrebbe presentare come nell'immagine soprastante.

Prima di capire la corretta modalità di analisi si deve prima decidere che tipo di controllo effettuare:

1. Se si vuole determinare la corretta registrazione delle fatture rispetto alle date basterà ordinare i dati per “data di ricezione SDI” e fare un confronto spuntando quelli già registrati;
2. Andando semplicemente a verificare il numero dei documenti, in questo caso si può facilmente risolvere grazie alle tabelle pivot;
3. Verificare di aver registrato le NC come tali e non come fattura, anche qui utilizzando i filtri sul campo “Tipo di documento”, anche se utilizzando i file XML registrare una nota credito come fattura non dovrebbe essere possibile;
4. Se si vuole, invece, verificare gli imponibili e l'imposta bisognerà fare un po' più di attenzione. A parere di chi scrive non occorre spuntare singolo documento per singolo documento; sarà sufficiente analizzare il totale degli imponibili e delle imposte e confrontandoli con quelli registrati in contabilità. Anche qui grazie all'uso delle tabelle PIVOT;

Qui sotto alcuni esempi di tabelle PIVOT. Si noti nello screenshot le formule e i campi utilizzati.



CORRISPETTIVI TELEMATICI

Finora abbiamo parlato dell'analisi delle Fatture Elettroniche.

Passiamo ora ai corrispettivi telematici. Come detto negli articoli precedenti, i corrispettivi telematici non sono niente altro che dei file XML che riepilogano le operazioni. Non a caso vengono chiamati “documenti commerciali”.

Sempre come detto in precedenza si suggerisce di fare in modo che sia il contribuente a passare i dati dei corrispettivi, dopodiché effettuare una verifica (magari con cadenza trimestrale) dei dati trasmessi.

I dati possono essere reperiti nella stessa sezione delle fatture elettroniche, cambiando però il link di riferimento e andando a cliccare nella sezione corrispettivi.

Tuttavia per i corrispettivi presenti in questa sezione è possibile analizzare solo le date di riferimento. Per verificare la correttezza degli importi si dovrà ricorrere al file XML e scaricando il massivo dall'agenzia.

Infatti, se si sceglie "Invii/Aggregati giornalieri" l'esportazione della tabella Excel non contiene il dettaglio del singolo imponibile per aliquota Iva ma solamente il totale giornaliero. Se sono presenti importi non assoggettati ad Iva quali art. 15 dall'esportazione non sarà possibile vederli.

Non solo, in presenza di rettifiche (il c.d. scontrino annullato), nell'esportazione non sarà possibile vederlo. Questa informazione è contenuta, infatti, solo nel file XML.

Le prossime scadenze



16 febbraio 2021

INPS – RIPRESA CONTRIBUTI SOSPESI

Termine di versamento della 2° rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020).

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

Termine di versamento in unica soluzione o della 1° rata dei premi per il saldo 2020 e l'acconto 2021 e per la comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 4° rata del contributo fisso minimo per il 2020.

INPS GESTIONE EX-ENPALS - VERSAMENTO

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento mediante mod. F24 dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata da parte dei committenti sui compensi pagati nel mese precedente.

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTO

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN REGIME 398/1991

Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2020 mediante il modello F24. La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha sospeso i termini dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016) nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alla locazioni brevi (art. 4 cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/20).

20 febbraio 2021

ENASARCO – VERSAMENTO CONTRIBUTI

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2020.

25 febbraio 2021

IVA – ELENCHI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
